



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli da adibirsi a servizi di trasporto pubblico locale per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

CONSIDERATO che il comma 1031 ha stabilito che il fondo sia destinato alla concessione di contributi per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie nonché per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale, nella misura massima del 75 per cento del costo;

VISTO il comma 1032 della legge 27 dicembre n. 296 in base al quale le risorse disponibili sul fondo vengono assegnate alle Regioni e alle Province autonome sulla base di un piano di riparto da approvarsi con decreto del Ministro dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'atto d'intesa espresso nella Conferenza permanente per lo Stato, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome acquisito nel corso della riunione del 15 novembre 2007 sul piano di riparto delle risorse del fondo anzidetto;

VISTO il D.M. del 3 dicembre 2007, n°4223, registrato dalla Corte dei Conti al Reg. n.1 fog. 95, con cui il piano di riparto in argomento è stato approvato;

CONSIDERATO che l'art.4 del richiamato D.M. del 3 dicembre 2007, n°4223 ha previsto la stipula di una Convenzione tra il Ministero dei trasporti e ciascuna Regione o Provincia autonoma ai fini dell'erogazione dei contributi che le vengono assegnati secondo il citato piano di riparto ed impegnati con il menzionato D.M. del 31 dicembre 2007, n°4693;

CONSIDERATO che tali convezioni hanno previsto l'erogazione delle risorse ripartite ed impegnate non direttamente alle Regioni ma su conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e trasporti e vincolati a favore delle singole regioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) che ha previsto all'art 1, comma 304, l'istituzione, presso il Ministero dei Trasporti, attualmente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale per il quale è autorizzata la spesa di 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009, 110 milioni di euro per l'anno 2010;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 82T del 19 marzo 2008, adottato previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse di cui sopra;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha azzerato le risorse disponibili sul fondo di cui trattasi;

VISTO l'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133 ha ripristinato le risorse stesse, in pari misura, per gli anni 2008, 2009 e 2010 e stanziato ulteriori risorse per l'anno 2011;

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale n. 413 T del 18.05.2009 - registrato alla C.d.C. in data 17 luglio 2009 Reg. 7 Fg.132 – è stato abrogato il precedente decreto ministeriale n. 82 T del 19.03.2008 ed è stato approvato il piano di riparto delle risorse stanziate con l'art. 63 c. 12 della legge n. 133 / 2008 per la finalità relativa all'acquisto dei veicoli previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009;

TENUTO CONTO che parte delle risorse trasferite sui predetti conti sono state oggetto di atto di pignoramento presso terzi promosso dal Longarini Edoardo come comunicato dalla Banca d'Italia con nota n. 0134314 del 9/02/2015;

CONSIDERATO che in particolare a seguito del così detto “lodo Longarini” (Decreto 6089/2013 Tribunale di Roma – R.G. 5477/2015), risultavano accantonate presso l'istituto Banca d'Italia complessivamente, sui conti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 166/2002 660.425.065,00 euro di cui 500.793.205,00 euro destinati alla copertura degli accordi di programma previsti dall'articolo 15 del D.Lgs 422/97, 89.553.036,00 euro destinati al pendolarismo, 4.152.293,00 euro destinati al completamento ed al potenziamento di linee ferroviarie nelle aree depresse, 65.876.226,00 euro destinati alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere e 50.305,00 euro destinati ad interventi a favore della mobilità ciclistica;

TENUTO CONTO che le somme in argomento risultano disaccantonate a seguito del provvedimento di svincolo del G. E. del 5/05/2022 – R.G. 5477/2015;

CONSIDERATO che con la nota n. 13452 del 24 gennaio 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le predette somme, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'18 febbraio 2017 “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità o conti correnti di tesoreria” derivanti dalla chiusura della procedura esecutiva Longarini Edoardo contro Ministero infrastrutture e trasporti, sono state versate in entrata al Bilancio dello Stato e successivamente iscritte, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 222667/2022, sui capitoli del bilancio dello Stato in termini di competenza e di cassa, ai fini della copertura degli interventi originariamente previsti ed in particolare:

- capitolo n. 7288 “somme da destinare agli accordi di programma previsti dall'articolo 15 del D.Lgs 422/97” – euro 500.793.205,00.
- capitolo n.7251 “fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il TPL” (pendolarismo) – euro 89.553.036,00.
- capitolo n.7580 “fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica” – euro 50.305,00;
- capitolo n. 7761 “spese per il completamento ed il potenziamento di linee ferroviarie nelle aree depresse” - euro 4.152.293,00;
- capitolo n. 7415 “spese per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere” - euro 65.876.226,00.

CONSIDERATO necessario impegnare le risorse di cui, al capitolo n. 7251, a favore delle singole regioni dando copertura, nel limite di quelle disponibili, agli interventi, previsti nelle Convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133;

VISTA la nota n. 345 del 4/12/2023, con la quale la DIV 1 della Direzione Generale del TPL ha trasmesso la risultante dell'attività istruttoria svolta per accertare le risorse necessarie al completamento complessivo degli interventi previsti nelle Convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. l'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133;

TENUTO CONTO che risorse disponibili iscritte sul capitolo di bilancio n.7251 "fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il TPL" sono pari ad euro 89.553.036,00 e non sono sufficienti a coprire il completamento complessivo degli interventi previsti nelle Convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 l'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133;

CONSIDERATO pertanto necessario definire una priorità di utilizzo delle risorse complessive disponibili;

RITENUTO opportuno adoperare il seguente ordine di priorità:

- copertura delle forniture per cui gli enti Regionali hanno già richiesto il pagamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- copertura delle forniture già contrattualizzati alla data del 31 dicembre 2022;
- copertura delle forniture non ancora contrattualizzati o contrattualizzati dopo il 31 dicembre 2022 nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TENUTO CONTO che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale TPL a fronte di un importo complessivo del programma finanziato ai sensi l'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133, pari ad euro 387.536.328,00 risultano erogate alle Regioni euro 294.896.075,32;

TENUTO CONTO altresì che risultano economie rispetto al programma ammesso a finanziamento per euro 1.983.639,72 e che pertanto per la chiusura dello stesso programma sono necessari euro 90.656.613,47;

CONSIDERATO che con la nota n. 3167, del 21 maggio 2020, la competente Div. 3 della Direzione Generale del TPL ha rilasciato il nulla osta per l'erogazione alla Regione Liguria dell'ultima quota, a saldo delle Convenzioni sottoscritte ai sensi della legge 296/06 e legge 133/08, pari ad euro 3.230.749,88;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito del predetto pagamento le risorse residue sul pertinente capitolo 7251 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammontano ad euro 86.322.286,08;

RITENUTO opportuno al fine del riparto di euro 86.322.286,08 rideterminare l'assegnazione dei euro 90.656.613,47 riducendo in percentuale, rispetto al residuo del programma da realizzare, l'importo assegnato a ciascuna Regione per un complessivo di 4.334.327,39;

RITENUTO altresì opportuno prevedere che si tenga conto della riduzione di cui al punto precedente in occasione dell'intesa in Conferenza Unificata per la ripartizione di eventuali ulteriori risorse ordinarie destinate a contribuire all'acquisto di veicoli da adibirsi a servizi di trasporto pubblico locale;

VISTA l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2023;

DECRETA

Art. 1

(assegnazione risorse per completamento delle forniture previste dalle Convenzioni sottoscritte a i sensi dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133)

1. Al fine di consentire il completamento del programma di forniture previsto dalle Convenzioni sottoscritte a i sensi dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133, è stato ripartito, alle Regioni a statuto ordinario, a valere sulle risorse stanziato sul capitolo 7251 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo complessivo di euro 86.322.286,08 come indicato nella tabella che segue:

Tabella n. 1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
REGIONE	Importo convenzione sottoscritta ai sensi della L. 296/06	Importo convenzione sottoscritta ai sensi della L. 133/08	Totale importo convenzioni (A+B)	Totale erogato	Residuo da erogare a chiusura convenzioni (C-D)	Economie	Residuo da erogare a chiusura convenzioni al netto delle economie (E-F)	Importo non coperto con le risorse disaccantonate	Residuo a chiusura convenzioni con le risorse disaccantonate da IMPEGNARE (G-H)
Piemonte	23.872.347,99	13.670.966,95	37.543.314,94	16.709.866,45	20.833.448,49		20.833.448,49	1.073.705,70	19.759.742,79
Lombardia	56.808.999,99	33.788.995,93	90.597.995,92	85.595.091,76	5.002.904,16		5.002.904,16	6.095,82	4.996.808,33
Veneto	25.415.945,01	12.700.390,96	38.116.335,97	37.792.636,72	323.699,25	323.699,25	-	-	-
Liguria	13.924.608,00	6.399.702,96	20.324.310,96	20.324.310,96	-		-	-	-
Emilia Romagna	19.309.050,99	10.880.292,96	30.189.343,95	24.987.634,23	5.201.709,72		5.201.709,72	268.083,58	4.933.626,14
Toscana	17.081.352,99	9.633.050,91	26.714.403,90	11.861.120,10	14.853.283,80	1.659.940,47	13.193.343,33	679.953,10	12.513.390,23
Umbria	3.756.888,00	2.356.348,94	6.113.236,94	5.015.026,18	1.098.210,76		1.098.210,76	56.599,13	1.041.611,63
Lazio	15.674.816,66	14.747.044,96	30.421.861,62	9.441.450,91	20.980.410,71		20.980.410,71	1.081.279,78	19.899.130,93
Abruzzo	8.149.281,00	4.211.691,95	12.360.972,95	11.666.161,43	694.811,52		694.811,52	35.808,91	659.002,61
Campania	25.075.121,01	15.727.304,95	40.802.425,96	33.472.485,74	7.329.940,22		7.329.940,22	291.613,36	7.038.326,86
Puglia	18.723.321,99	11.743.408,95	30.466.730,94	29.218.509,47	1.248.221,47		1.248.221,47	64.330,32	1.183.891,15
Basilicata	3.848.622,49	2.482.001,96	6.330.624,45	5.282.454,70	1.048.169,75		1.048.169,75	54.020,14	994.149,61
Calabria	10.499.647,01	7.055.122,49	17.554.769,50	3.529.326,67	14.025.442,83		14.025.443,34	722.837,53	13.302.605,81
	242.140.003,13	145.396.324,87	387.536.328,00	294.896.075,32	92.640.252,68	1.983.639,72	90.656.613,47	4.334.327,39	86.322.286,08

2. Le risorse di cui alla colonna I della tabella 1 sono impegnate con successivi provvedimenti dirigenziali.

Art. 2

(Assegnazioni originariamente previste per il completamento dei programmi di investimento)

1. Per la ripartizione di eventuali ulteriori risorse ordinarie destinate a contribuire all'acquisto di veicoli da adibirsi a servizi di trasporto pubblico locale si tiene conto dell'importo di euro 4.334.327,39 come indicato nella tabella:

REGIONE	Importo non coperto con le risorse disaccantonate
Piemonte	1.073.705,70
Lombardia	6.095,82
Veneto	-
Liguria	-
Emilia Romagna	268.083,58
Toscana	679.953,10
Umbria	56.599,13
Lazio	1.081.279,78
Abruzzo	35.808,91
Campania	291.613,36
Puglia	64.330,32
Basilicata	54.020,14
Calabria	722.837,53
	4.334.327,39

Art. 3

(erogazione risorse assegnate)

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 si procede con le modalità istruttorie previste dalle Convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133.

IL MINISTRO